

Ai gentili clienti
Loro sedi

Detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica anche per le spese sostenute per il dopo scuola

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione** (L. 13.7.2015 n. 107) **ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria**. Per effetto di tali modifiche la **detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza** (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR): *i) delle scuole dell'infanzia* (ex asili); *ii) del primo ciclo di istruzione*, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie); *iii) delle scuole secondarie di secondo grado* (ex superiori). Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, **l'Amministrazione finanziaria** (R.M. 4.08.2016 n. 68) **ha recentemente chiarito che** ai fini della detrazione: *i) rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi*, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica; *ii) sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico* (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

Premessa

La Legge 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. "buona scuola"), **entrata in vigore lo scorso 16 luglio 2015** ha apportato talune modifiche in materia di detrazione IRPEF del 19% **per le spese di frequenza scolastica**:

→ **riformulando la lett. e) del comma 1**, che ora riguarda solo **i corsi di istruzione universitaria**, e che è stata oggetto di ulteriori modifiche da parte dell'art. 1, comma 954, lett. b), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

→ inserendo la successiva lett. e-bis), che disciplina **la frequenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.**

OSSERVA

Rispetto alla precedente lett. e) dell'art. 15, co. 1 del TUIR - che limitava **la detrazione IRPEF alle spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado – per effetto del suddetto intervento legislativo** diventano detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.

Per effetto della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR **la detrazione IRPEF del 19% si applica**, infatti, **in relazione alle spese per la frequenza:**

- delle **scuole dell'infanzia** (ex asili);
- del **primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle **scuole secondarie di secondo grado** (ex superiori).

OSSERVA

La nuova disciplina **si applica sia alle scuole statali** che **alle scuole paritarie private e degli enti locali**, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62.

La **nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro** per alunno o studente. Ne consegue che **la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno è quindi pari a 76 euro** (19% di 400).

OSSERVA

E' bene precisare, in tale sede, che **per gli asili nido**, invece, **la detrazione IRPEF del 19% spetta**, ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, **per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato.**

Quindi, per ciascun figlio lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro.

Si ricorda che **la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche**, introdotta dalla L. 107/2015, **si applica a partire dal periodo d'imposta 2015**, quindi con effetto già dai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.

Chiarimenti amministrazione finanziaria (C.M. 2.03.2016 n. 3)

In relazione all'ambito applicativo della detrazione ai sensi della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha chiarito che vi rientrano:

- **le tasse** (es. di iscrizione e di frequenza);
- i **contributi obbligatori** (es. spesa per la mensa scolastica);
- i **contributi volontari** e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla successiva lett. i-octies).

OSSERVA

A titolo di conoscenza si segnala che la lett. i-octies) dell'art. 15, comma 1, del TUIR prevede **la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado:

- **finalizzate all'innovazione tecnologica**, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;
- **senza un limite massimo.**

Al riguardo, la citata circ. n. 3/2016 ha chiarito che rientrano in quest'ultima disciplina i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:

- **all'innovazione tecnologica** (es. acquisto di cartucce per stampanti);
- **all'edilizia scolastica** (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);
- **all'ampliamento dell'offerta formativa** (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

Chiarimenti amministrazione finanziaria (C.M. 6.05.2016 n. 18)

In relazione alle spese per la mensa scolastica, detraibili ai sensi della lett. e-bis), la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016 n. 18 **ha chiarito che:**

- **non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto**, essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

→ **la detrazione**, quindi, spetta anche quando **il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.**

OSSERVA

Pertanto, ai fini del benefico fiscale, non è necessario che il **servizio di ristorazione** scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo **istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico** per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Chiarimenti amministrazione finanziaria (R.M. 4.08.2016 n. 68)

Sulla detrazione è intervenuta da ultimo **l'Agenzia delle Entrate** (R.M. 4.08.2016 n. 68) la quale ha chiarito che - attesa la ratio della disposizione in commento (tesa ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica) - **rientrano nel novero delle spese di frequenza scolastica** (deducibili nella misura del 19% e per una spesa limite di Euro 400,00 per alunno) le **spese sostenute per i servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, **in quanto tali servizi**, pur se forniti in orario extracurricolare, **sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.**

OSSERVA

L'Agenzia ritiene, invece, **non deducibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico** (scuola-bus), **anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni** rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

In buona sostanza, secondo quanto precisato in quest'ultimo documento di prassi, **la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica:**

- **si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi;**
- **non si applica alle spese relative al servizio di trasporto scolastico.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO